



Unione
Nazionale
Personale
Ispettivo
Sanitario
d'Italia

TECNICI DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO
D.M. n. 58/97

U.N.P.I.S.I.

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia SEGRETERIA NAZIONALE - REGIONE CAMPANIA

c/o via M. Vicinanza n. 9/A - 84091 BATTIPAGLIA (SA)

cell. 333/1975768 - telefax 089/3855229

e-mail: laroccamaurizio@aliceposta.it

Salerno, 21/01/2015

Ai Tecnici della Prevenzione
soci e simpatizzanti U.N.P.I.S.I. - Regione Campania
L O R O S E D I

OGGETTO: DGRC n. 623/2014 (pubbl. BURC 22/12/2014) - Istruzioni operative per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni amm.ve per violazioni ad atti normativi di competenza regionale (campania).

La scrivente Segreteria Nazionale U.N.P.I.S.I. - responsabile regione campania (**Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia**), quale **Associazione professionale unica rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro** con Decreto del Ministro della Salute 19 giugno 2006, comunica ai TTdPP delle AA.SS.LL. e TTdPP liberi professionisti interessati che con la Delibera di Giunta Regionale n. 623/2014 sono in vigore le nuove istruzioni operative che finalmente uniformano e definiscono procedure specifiche per l'accertamento e l'irrogazione di diverse sanzioni amministrative di competenza regionale, cui siamo obbligatoriamente chiamati ad applicare, pena la nullità degli atti.

La scrivente invita i colleghi TPALL a prestare particolare attenzione ad alcuni interessanti aspetti, molti dei quali già da tempo condivisi e sostenuti da questa segreteria UNPISI, che di seguito sintetizza:

1) **l'accertamento delle violazioni in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria è attività istituzionale delle AA.SS.LL. e del Nucleo Carabinieri del NAS**, quali Autorità competenti ai sensi dell'art. 2 del DLg.vo n. 193/2007 e, solo per alcuni specifici aspetti, del corpo Forestale dello Stato; **l'accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è compito delle Aziende Sanitarie Locali** (tanto viene ribadito più volte nel testo deliberato).

Ciò comporta che gli agenti ed **ufficiali di P.G. afferenti ad altri Uffici** (ad es. Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, etc.), non espressamente incaricati dei controlli nelle materie sopra citate, possono procedere alla rilevazione e contestazione degli illeciti solo limitatamente alle specifiche competenze attribuite dalla legge, cioè limitarsi alla casuale rilevazione di illeciti nel corso di ispezioni effettuate per motivi diversi dal controllo della sicurezza alimentare, della sanità pubblica veterinaria e dal controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro, o in ispezioni effettuate su delega dell'Autorità Giudiziaria, **pena la nullità degli atti**.

Precisamente, in entrambi i casi, **gli atti redatti nel corso dell'attività ispettiva risultano validi solo se quest'ultima si sia sostanziata nella verifica di situazioni oggettive di non conformità alla normativa che non richiedano pertanto valutazioni di ordine tecnico-sanitario da parte dell'agente accertatore** (un es. di accertamento in materia di sicurezza alimentare senza valutazioni: mancanza di SCIA, mancanza della documentazione di rintracciabilità e così via in maniera analoga anche per le altre materie oggetto di controllo).

2) **Esplicitamente la delibera prevede la procedura della DIFFIDA nei c.u. sulla sicurezza alimentare** per le violazioni alle norme in materia agroalimentare (**Legge n. 116/2014**), allorquando gli accertatori da una attenta valutazione rilevino una violazione sanabile (*violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili e il trasgressore non è stato specificatamente già diffidato*) procedono a diffidare il trasgressore ad adempiere alle prescrizioni della normativa risultata violata e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni.

Nella fattispecie se dalla successiva verifica si rilevi che le non conformità di cui alla diffida non sono state risolte, gli ispettori procederanno alla contestazione dell'illecito amministrativo precludendo in tal caso la possibilità all'OSA del "pagamento ridotto" ex art. 16 della L. 689/81.

3) Finalmente chiarito che, **esclusivamente per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, il trasgressore o l'obbligato in solido hanno la facoltà di avvalersi dell'istituto del pagamento "in**

misura ridotta, ai sensi della L. 116/2014 la somma stabilita è ulteriormente ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione/notificazione del p.v..

La possibilità della riduzione non è applicabile nel caso di pp.vv. redatti per la mancata risoluzione di non conformità gravi per le quali il presunto trasgressore è stato già diffidato.

- 4) **Gli agenti/funzionari accertatori, una volta accertato l'illecito, non possono delegare altri Uffici, o altro personale** anche del proprio Ufficio, **alla redazione e contestazione dell'illecito**, come spesso succedeva che altri uffici demandavano ai Dipartimenti di Prevenzione loro accertamenti per l'applicazione delle sanzioni. **Anche in tale caso gli atti redatti in difformità a tale norma sono nulli;**
- 5) **Gli uffici cui appartengono gli agenti accertatori non possono applicare al p.v. l'istituto dell'autotutela ex art. 21-nonies della L. 241/90** (Sentenza Corte di Cassazione a SS.UU. n. 9591 del 27.04.2006 "le procedure di cui alla L. 689/81 e LR 13/83, per l'applicazione delle sanzioni amministrative, rientrano in una normativa speciale ed esulano dal campo di competenza della Legge n. 241/1990);
- 6) **Obbligo di inserimento nel sistema GISA del controllo ufficiale** (in materia di sicurezza alimentare) cui è scaturito il p.v., in quanto sarà attivo il registro dei trasgressori con un n. progressivo regionale;
- 7) **Vanno inviati esclusivamente via PEC agli Uffici Regionali competenti: il P.V. entro 90 gg. dalla notifica al trasgressore, eventuali scritti difensivi entro 30 gg dalla notifica del p.v.,**
- 8) **AGLI UFFICI REGIONALI VA IL VERSAMENTO DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI**, nonché quale Autorità competente ex art. 18 L. 689/1981 e art. 8 L.R. 13/1983, compete **l'emissione dell'Ordinanza-Ingiunzione o di Archiviazione** (elencati in delibera diversi motivi di nullità e di annullabilità degli atti);
- 9) **LE SOMME INCASSATE sono destinate esclusivamente al miglioramento dell'efficienza dei controlli ufficiali effettuati dal Servizio Sanitario regionale** in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc. ecc. (già inviate in regione diverse note UNPISI);
- 10) **SEQUESTRO AMMINISTRATIVO: è chiarito che all'Ufficio Regionale compete la convalida** affinché lo stesso dispieghi i suoi effetti giuridici (elencati in delibera diversi motivi di nullità dei relativi atti);
- 11) **NOVITA' SU ILLECITI PER LA RINTRACCIABILITA': i controlli sulla Rintracciabilità degli alimenti** di cui al Reg CE N° 178/2002 **sono di esclusiva competenza delle AA.SS.LL. e dei CC NAS.**

Gli Ispettori del c.u. dovranno astenersi dal contestare l'illecito per mancanza di rintracciabilità qualora l'OSA dichiarati di non essere in possesso della documentazione al momento del controllo ma di essere in grado comunque di esibirla "senza indebiti ritardi" (salvo casi di comprovata necessità, è possibile concedere sino ad un massimo di 48 ore). Il p.v. quindi verrà redatto solo allorquando l'OSA non abbia adempiuto.

- 12) **NOVITA' SU ILLECITI INERENTI LA FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI: Non è possibile applicare l'illecito amministrativo nel caso di mancanza dell'attestato di formazione come previsto da DDRC n. 46/2005**, in quanto decreto dirigenziale regionale, pertanto non esistendo un atto normativo specifico che ai sensi dell'art. 1 della L. 689/81 abbia forza di legge e che preveda una violazione alla mancanza dell'attestato, la sua mancanza dovrà essere trattata come una non conformità "significativa" da risolvere entro il termine massimo di due mesi. Solo alla sua inottemperanza sarà applicato l'illecito amministrativo per violazione del punto 7 art. 6 DLgvo n. 193/2007.

Con la Delibera in oggetto, ancorché necessita di urgenti approfondimenti per gli aspetti inerenti le procedure in materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati chiariti molti punti, alcuni legati alle difformità di applicazione sui diversi ambiti territoriali delle AA.SS.LL. campane, altri dovuti alla confusione tra i numerosi e diversi Uffici di P.G. che pure si apprestavano a effettuare i controlli de quo.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e sicuro del considerevole interesse del nostro profilo professionale verso queste tematiche, la scrivente coglie l'occasione per informare i colleghi tutti che presto sarà dedicata una apposita giornata formativa, con rilascio di crediti ECM, per un puntuale approfondimento e dibattito sulla materia oggetto della presente nota.

Tanto di dovere.

Si allega Delibera N° 623/2014

**IL SEGRETARIO NAZIONALE
UNPISI REGIONE CAMPANIA**

dott. Maurizio La Rocca

